

COMUNE di NURACHI
Provincia di ORISTANO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS FACCIATE
INTEGRATIVO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DELLE
FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI.**

Approvato con deliberazione C.C. 1 del 23.01.2020

PREMESSA:

Con l'approvazione della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stato istituito il contributo denominato "Bonus Facciate" che consente il rimborso delle spese sostenute per il recupero e il restauro delle facciate degli edifici.

Nello specifico all'art. 1, commi dal 219 al 224 la norma prevede:

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Ritenendo tale misura un importante strumento per contribuire a migliorare il decoro urbano e rivitalizzare il mercato dell'edilizia che coinvolge, direttamente e indirettamente, un consistente numero di operatori e famiglie di Nurachi.

Istituisce il Bonus facciate integrativo a copertura della rimanente quota di spesa non finanziata dalla legge nazionale, emanando il presente regolamento attuativo per la concessione del contributo.

ART. 1 Finalità

Il presente Regolamento intende incentivare interventi di recupero e restauro riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nelle zone urbanistiche A e B, mediante concessione di un contributo a fondo perduto, allo scopo di coprire la quota di spesa non rimborsata dalla normativa nazionale per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, così come previsto ai sensi dell'art. 1 commi dal 219 al 224 della Legge 160/2019.

ART. 2 Ambito di applicazione

Sono ammissibili a contributo gli interventi di recupero, restauro e/o rifacimento delle facciate, compresi quelli di manutenzione ordinaria, degli edifici esistenti ricompresi nelle zone "A" e "B" del PUC, eseguiti in conformità ai contenuti dei piani urbanistici generali e attuativi vigenti e in particolare riguardanti:

- pulitura o tinteggiatura esterna delle facciate;
- spese di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Sono altresì ammissibili a contributo gli interventi riguardanti la demolizione e/o ricostruzione degli intonaci con l'obbligo del rispetto della normativa sul contenimento energetico degli edifici se tale intervento supera il 10% della superficie totale dell'intonaco dell'edificio.

Gli interventi ammissibili al contributo possono anche far parte di un insieme più ampio ed articolato di opere ma, il contributo riguarderà solamente la quota integrativa delle spese documentate e riconosciute per la concessione del "bonus facciate nazionale";

Non sono ammessi contributi privati che non siano in regola con il contributo comunale né per opere già eseguite alla data di presentazione dell'istanza.

Il cumulo del contributo comunale con altri benefici previsti da eventuali leggi di settore è consentito se ammesso dalla legge di settore e nel limite complessivo della spesa sostenuta.

Sono comunque esclusi dal beneficio quegli immobili che hanno ricevuto negli ultimi cinque anni contributi ai sensi della L.R. 29/98 e L.R. 48/2018;

ART. 3 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo previsto i proprietari e/o i familiari conviventi degli immobili indicati all'art. 2 che abbiano provveduto alla realizzazione degli interventi di cui sopra.

ART. 4 Modalità di accesso all'incentivo

Il fondo destinato ai contributi del "Bonus facciate integrativo", di cui al presente regolamento è concesso, fino ad esaurimento dello stesso.

Il richiedente dovrà produrre domanda su apposito modello allegato all'avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Tecnico avendo cura di indicare sinteticamente gli interventi che si intendono realizzare e la documentazione fotografica dello stato attuale delle facciate. Qualora necessario alla realizzazione dell'intervento edilizio, se non già rilasciata, il richiedente dovrà presentare apposita pratica SUAPE, perentoriamente entro due mesi dalla presentazione della domanda.

ART. 5 Criteri

Il criterio di assegnazione del contributo è quello cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Nurachi. La presentazione delle domande, a pena di esclusione, dovrà avvenire successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 6 Istruttoria

L'istruttoria delle richieste verrà svolta dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) verifica della esistenza dei requisiti oggettivi come indicati nel presente regolamento;
- b) verifica della conformità urbanistica e dei titoli ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere;
- c) verifica di congruità dell'importo richiesto rispetto ai lavori e determinazione della quota di contributo erogabile.
- d) Verifica della regolarità nei versamenti dei tributi comunali;

Lo stesso Ufficio provvede a dare comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria ed a impegnare le somme del contributo concesso.

ART. 7 Erogazione.

L'erogazione verrà effettuata a lavori ultimati e dopo presentazione da parte del richiedente di comunicazione di fine lavori ai sensi della normativa urbanistica vigente, con allegata idonea documentazione fotografica dell'intervento eseguito.

Essa è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) I lavori dovranno risultare terminati entro un anno dalla presentazione della domanda;
- b) Alla comunicazione di fine lavori, dovranno essere allegati, la documentazione fotografica dell'esito dell'intervento e regolari fatture quietanzate con l'indicazione dei lavori realizzati e l'immobile oggetto di intervento, bonifici dei pagamenti effettuati per la realizzazione dei lavori.

L'importo del contributo, verrà erogato mediante mandato di pagamento con accredito sul conto corrente del richiedente o del familiare convivente che usufruirà del contributo nazionale, previa determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 8 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili tutte le spese non riconosciute dal “Bonus facciate” nazionale.

ART. 9 Conformità

Gli immobili per i quali si richiede contributo devono essere conformi alle vigenti norme edilizie, urbanistiche e catastali. Non sono ammessi contributi per opere eseguite in difformità o in assenza di regolare titolo edilizio e per immobili non regolarmente accatastrati o non registrati nella banca dati dei tributi comunali.

ART. 10 Determinazione del contributo

Il contributo sarà erogato nella misura del 10% del costo riconoscibile per l’ottenimento della detrazione di cui al “bonus facciate nazionale” con un massimale pari ad € 2.000,00 per singolo intervento.

Per lo stesso immobile non possono essere concessi ulteriori contributi nei successivi anni.

ART. 11 Mantenimento della graduatoria

Gli interventi dichiarati ammissibili ma non finanziati per mancanza di disponibilità per l'anno in corso, avranno diritto di priorità al finanziamento dell'anno successivo, nell’ipotesi che il contributo venga riproposto.

ART. 12 Revoca/Decadenza

L'assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento sarà revocata qualora:

- a seguito di accertamento dell'ufficio istruttorio che il richiedente ha reso false dichiarazioni (fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria)
- l'intervento sia stato realizzato in difformità al progetto approvato;
- prima della liquidazione del contributo il richiedente abbia in corso pendenze di carattere tributario con l'ufficio tributi comunale;